

TI_GERICHTE 52.2000.247 vom 4. Januar 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-01-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2000.247

FR: TI_GERICHTE 52.2000.247 du 4 janvier 2001

IT: TI_GERICHTE 52.2000.247 del 4 gennaio 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 9

cpv. 3 lett. b LDDS). 1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art.

E. 10

LALPS e 46 cpv. 1 PAmM) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmM), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmM). 2. 2.1. Il permesso di domicilio, di durata illimitata (art. 6 cpv. 1 prima frase LDDS), perde ogni validità in seguito ad espulsione o rimpatrio (art. 9 cpv. 3 lett. b LDDS). Giusta l'art. 10 cpv. 1 LDDS, uno straniero può essere espulso quando la sua condotta in generale e i suoi atti permettono di concludere che non vuole o non è capace di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita (lett. b) oppure quando egli stesso, o una persona a cui deve provvedere, cade in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica (lett. d). L'art. 11 cpv. 3 prima frase LDDS precisa tuttavia che una simile misura può essere pronunciata soltanto se dall'insieme delle circostanze essa sembri adeguata. Per valutare se tale presupposto sia adempiuto, occorre tenere conto, segnatamente, della gravità della colpa a carico dell'interessato, della durata del suo soggiorno in Svizzera e del pregiudizio che egli e la sua famiglia subirebbero in caso di espulsione (art. 16 cpv. 3 ODDS). L'espulsione fondata su uno dei motivi previsti dall'art. 10 cpv. 1 lett. c o d LDDS può essere pronunciata soltanto se il ritorno dell'espulso nel proprio Paese d'origine è possibile e può essere ragionevolmente richiesto (art. 10 cpv. 2 LDDS). Sono inoltre da evitare dei rigori inutili nelle espulsioni decise secondo l'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS. In questi casi lo straniero può eventualmente essere anche solo rimpatriato (art. 11 cpv. 3 seconda e terza frase LDDS). 2.2. Per rimpatrio s'intende il trasferimento di uno straniero dal sistema assistenziale del paese ospitante a quello d'origine. Tale provvedimento presuppone, di principio, che quest'ultimo Stato acconsenta alla presa a carico della persona interessata e che venga concluso un accordo per via diplomatica tra i Paesi interessati, al fine di stabilire le modalità del trasferimento (DTF 119 Ib 4 consid. 2b). In assenza di una simile intesa, la misura di rimpatrio è ampiamente comparabile ad una decisione di espulsione fondata sull'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS, tranne per il fatto che essa non comporta il divieto di entrata in Svizzera. In simili casi, il rimpatrio di uno straniero può essere ordinato soltanto se si rivelano realizzate le condizioni poste dalla suddetta disposizione, dagli art. 10 cpv. 2 e 11 cpv. 3 LDDS, nonché dall'art. 16 cpv. 3 ODDS (DTF 119 Ib 4 segg. consid. 2b e c). Allorquando più motivi di espulsione sono dati senza che nessuno di essi giustifichi, di per sé, l'adozione di questo provvedimento per ragioni di proporzionalità, la situazione dello straniero va valutata nel suo insieme; per cui,

a seconda delle circostanze, il suo allontanamento può comunque apparire giustificato (cfr. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 308). 3. 3.1. In concreto, nel 1985 _____ ha iniziato a percepire le prestazioni dell'assistenza sociale nel canton Zurigo (v. scritto 29 aprile 1991 dell'insorgente). Anche durante il suo soggiorno in Ticino la ricorrente ha continuato ad ottenere ininterrottamente sussidi assistenziali (dall'1.6.1991 al 21.1.1995 e dall'1.4.1999 al 30.4.2000), contraendo un debito - estrapolato dagli anticipi in favore dei figli - per una somma complessiva di fr. 121'294.75 (v. estratto conto 29 agosto 2000 dell'USSI). Da quanto precede, risulta indubbiamente che _____, fino a poco prima della decisione dell'autorità di prime cure, era caduta a carico dell'assistenza pubblica del nostro cantone in maniera continua e rilevante. 3.2. Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, un sensibile miglioramento della sua situazione non appare realmente pronosticabile. L'attività che essa svolge dal 20 marzo 2000 presso il negozio " _____ " di _____ (doc. R) con un salario di prova di fr. 2'000.- mensili (ricorso ad 2.1., pag. 5; doc. I) non permette un sollecito rimborso del debito accumulato e non esclude che essa debba ricorrere anche in futuro ai sussidi statali. Tanto più che la sua pratica assistenziale è tuttora aperta per interventi straordinari (v. doc. L; scritto 29 agosto 2000 dell'USSI al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato; osservazioni 25 maggio 2000 di _____, pag. 1). In questo senso risultano chiaramente dati gli estremi per l'applicazione dell'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS. 4. L'autorità di prime cure ha esplicitamente rinunciato a pronunciare una decisione di espulsione fondata sull'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS, ritenendo che la medesima fosse sproporzionata per rapporto al lungo soggiorno della ricorrente in Svizzera. Essa ha quindi emanato, in sua vece, una semplice misura di rimpatrio. La Sezione dei permessi e dell'immigrazione non ha tuttavia tentato di accordarsi preventivamente con le autorità italiane al fine di trasferire _____ dal sistema assistenziale elvetico a quello del suo Paese d'origine. In definitiva, il provvedimento pronunciato dal dipartimento è dunque assimilabile ad una decisione d'espulsione - sprovvista di un divieto d'entrata in Svizzera - basata sull'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS: esso deve rispettare quindi tutte le condizioni previste dalla legge per questo genere di misura. Va osservato che la Repubblica italiana garantisce la cura alle persone indigenti (art. 32 Costituzione italiana). 5. 5.1. _____ risiede nel nostro Paese da 27 anni. La lunga durata del soggiorno in Svizzera della ricorrente costituisce un elemento di sicuro peso nell'ambito della ponderazione degli interessi contrapposti per valutare la proporzionalità di una misura d'allontanamento adottata per ragioni d'indigenza (DTF 119 Ib 1 consid. 4c). D'altra parte, come ha già avuto modo di rilevare il Tribunale federale confermando il rimpatrio di un cittadino africano residente in Svizzera da oltre vent'anni (RDAT 1999 I N. 56) va anche preso in considerazione il comportamento generale della ricorrente. Il 1° giugno 1977, _____ ha iniziato nel canton Zurigo l'apprendistato di parrucchiera, diplomandosi nel 1979 (doc. A e D). Dopo il matrimonio celebrato nel 1980, essa ha svolto diversi lavori tramite la ditta _____ (ricorso ad C; curriculum vitae 7 maggio 1999; scritto 29 aprile 1991 della ricorrente). Dopo essersi separata da _____ nel 1983, l'insorgente si sarebbe confrontata con diversi problemi (droga, aborti, maltrattamenti) che l'avrebbero costretta a lasciare il lavoro e, nel luglio 1985, a ricorrere ai servizi sociali del canton Zurigo (v. allegato allo scritto 13 giugno 2000 di _____ alle autorità inferiori). La nascita nel 1986 e nel 1987 dei suoi due figli non avrebbe fatto altro che peggiorare la sua situazione finanziaria, perché il padre di _____ e _____ non avrebbe rispettato l'impegno di versare loro i contributi alimentari. Ciononostante, _____ ha cercato un posto di

lavoro, quando era giunta nel 1991 in Ticino al fine di permettere ai propri figli, sofferenti di asma, di vivere in un clima più mite. Nel 1993, essa ha lavorato come operaia tecnica a _____, nel 1994 quale cassiera a _____ (v. doc. A). Tuttavia queste attività sono state esercitate molto tempo dopo il suo trasferimento nel nostro cantone e per pochi mesi, durante i quali la ricorrente ha continuato a rimanere a carico dell'assistenza, nonostante gli assegni familiari e gli alimenti in favore dei figli fossero a carico del padre di questi ultimi (v. estratto conto 29 agosto 2000 dell'USSI; scritto 29 aprile 1991 dell'insorgente). Ripartita il 1° dicembre 1994 alla volta di _____ insieme ai figli, _____ ha ripreso a lavorare, ancora per brevissimi periodi - e meglio dal 13 gennaio al 16 febbraio 1995 come operaia presso la _____, dal 26 maggio al 18 giugno 1997 a tempo parziale quale venditrice (doc. C: certificato di salario _____) -, continuando nel contempo a percepire anche in quel cantone le prestazioni assistenziali (scritto 27 luglio 1998 Amt für Jugend- und Sozialhilfe der Stadt Zürich al Dipartimento delle istituzioni). La Sezione dei permessi e dell'immigrazione, nonostante fosse al corrente che _____ era a carico dell'assistenza, ha voluto concederle fiducia e l'ha autorizzata a risiedere nuovamente in Ticino a partire dal maggio 1999, in quanto essa voleva reintegrarsi professionalmente ed ottenere serenità e protezione rimanendo lontana da _____, che l'avrebbe maltrattata (v. scritto 1° novembre 1998 dell'insorgente). Effettivamente, la ricorrente ha trovato subito un incarico temporaneo tramite la _____ di _____, che ha svolto fino all'11 giugno 1999. Dopodiché, essa ha annunciato all'Ufficio controllo abitanti (URC) di _____ di voler ripartire alla volta di _____ presso _____, in quanto non era riuscita a trovare un posto di lavoro fisso e non voleva più rimanere a carico dell'assistenza sociale, visto pure che non aveva più l'autorità parentale sui figli (v. rapporti informativi URC _____ 11 giugno e 14 luglio 1999). Il

E. 15

luglio 1999 essa ha tuttavia rinunciato a tornare nella Svizzera Interna, poiché aveva trovato un impiego a partire dal 19 luglio successivo. Il 14 gennaio 2000, dopo averle più volte invitata a presentare il passaporto, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha infine rilasciato a _____ il permesso di domicilio per lavorare e vivere in Ticino. In realtà, il 21 luglio 1999 l'insorgente aveva già cessato l'attività, rimanendo anche in seguito a carico dell'assistenza (v. doc. B: attestato _____). Risulta dall'incarto che il 10 febbraio 2000 _____ aveva finanche invitato l'USSI a voler aumentare i sussidi a suo favore "immediatamente a livello civile; sapendo che sono sempre in attesa di un posto di lavoro secondo il mio settore: cassiera/venditrice. Decisioni erranee sono da evitare categoricamente". Il 20 marzo 2000 la ricorrente ha iniziato un'attività lucrativa presso il negozio " _____ " di _____. Ciononostante, essa ha continuato a chiedere le prestazioni assistenziali, che l'USSI le ha infine negato a partire dal mese di maggio 2000 perché lavorava, riservati eventuali interventi straordinari (doc. L; N, pag. 2; R). Da quanto precede risulta che durante il suo soggiorno in Ticino, _____ non ha reso verosimile di aver fatto tutto quanto si poteva ragionevolmente esigere da lei per migliorare la sua situazione economica ed evitare di trovarsi costantemente a carico dell'assistenza pubblica, mettendo a profitto le sue conoscenze della lingua tedesca (doc. A) e le sue precedenti esperienze professionali. L'insorgente, manifestando facilità a ricorrere a tali sussidi, denota anche una certa incapacità di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che la ospita (art. 10 cpv. 1 lett. b LDDS). 5.2. _____ ha invero trascorso gran parte della sua vita nel nostro Paese, segnatamente nel canton Zurigo. Tuttavia, nella Svizzera interna essa ha avuto difficoltà d'integrazione (v. scritto 27 luglio 1998 Amt für Jugend- und Sozialhilfe der Stadt

Zürich al Dipartimento delle istituzioni). Il suo lungo soggiorno elvetico non le impedisce quindi di essere rimpatriata in Italia, dove è nata, ha trascorso la sua infanzia ed ha frequentato la prima parte delle scuole dell'obbligo, e dove risiedono ancora alcuni dei suoi parenti (v. scritto 13 giugno 2000 al Consiglio di Stato). La decisione avversata non pregiudica quindi in maniera eccessiva la sua risocializzazione, tanto più che nella vicina Penisola stile di vita, lingua e cultura sono simili a quelli ticinesi. In questo senso si può dunque affermare che l'insorgente non si troverà confrontata con insuperabili difficoltà di adattamento. Inoltre, se metterà in pratica un minimo delle sue capacità, potrà senz'altro trovare un lavoro che le permetterà pure di procedere al rimborso di quanto le ha anticipato finora l'assistenza pubblica. I genitori e le sorelle della ricorrente risiedono invero nella Svizzera tedesca, i suoi figli sono internati attualmente presso l'Istituto _____ di _____. D'altro canto, _____ e _____ sono sotto tutela della Città di Zurigo e il provvedimento di rimpatrio permette in tutti i casi a _____ di rientrare in Svizzera in qualità di turista. In questo modo essa può mantenere intatte le relazioni con tutti i suoi famigliari, anche se non volesse stabilirsi nella fascia di confine.

6. La decisione impugnata risulta dunque legittima, adeguata alle circostanze e rispettosa del principio della proporzionalità. Le autorità inferiori, limitandosi al rimpatrio della ricorrente, non hanno pertanto disatteso le disposizioni legali invocate. Difatti, la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata. La decisione appare pertanto corretta, anche sotto il profilo degli art. 8 CEDU, 9 Patto I ONU (ancorché non direttamente applicabile nella fattispecie: DTF 121 V 248 consid. 2), 12 Patto II ONU (con la relativa riserva applicata dalla Svizzera), 8 cpv. 1, 12, 13, 37 e 41 Cost.

7. Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di effetto sospensivo al gravame diviene priva di oggetto. L'istanza di conferimento dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio va respinta siccome il ricorso era infondato sin dall'inizio (art. 30 PAmM). Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmM). Non si può quindi prescindere dall'applicazione di una tassa di giudizio, che tenga conto della situazione finanziaria dell'insorgente. Per questi motivi, visti gli art. 8 CEDU, 9 Patto I ONU, 12 cpv. 4 Patto II ONU, 8, 12, 13, 37 e 41 Cost; 1, 4, 6, 9 cpv. 3, 10 cpv. 1 lett. b/d, 11 cpv. 3 LDDS; 16 ODDS; 100 cpv. 1 lett. b OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 30, 43, 46, 47, 60, 61 PAmM; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. §. Di conseguenza _____, cittadina italiana, è tenuta a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 28 febbraio 2001 notificando la propria partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.

2. La domanda di conferimento dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta. 3. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 300.-, sono a carico dell'insorgente. 4. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 5. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo II

presidente
Il segretario